ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5507 del 29/11/2019
Oggetto	Pratica nr. 22557 del 2019 - Attivita' nr. 5 : AUTORIZZAZIONE - Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Zola Predosa in data 11/07/2016 relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°16, 18
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5655 del 27/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana[1]

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Zola Predosa in data 11/07/2016 relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°16, 18

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Zola Predosa, via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°16, 18 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera[3];
   - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura[4];

   Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente[5].
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n°2103 del 01/07/2016.

---

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003

[5] Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Zola Predosa in data 11/07/2016 (Prot n° 17818/2016) ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°2103 del 01/07/2016

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[6];
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[7]
6. Obbliga la società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[8]
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa, c.f e p.iva. 00737070151, avente sede legale sede legale in comune di Milano, piazza Belgioioso n° 2 e stabilimento in comune di Zola Predosa, via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°16, 18, ha presentato in data 19/07/2019[9] al Suap del comune di Zola Predosa una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente[10] per l'attività svolta di produzione di filtri per sigaretta.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera e dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura. In merito alla matrice di impatto acustico non sono state apportate modifiche rispetto a quanto valutato contestualmente al rilascio del Permesso a Costruire del Comune di Zola Predosa PG n° 21156 del 23/07/2013.

In data 20/09/2019 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta da HERA Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, ed agli atti di ARPAE con PG n° 144894 del 20/09/2019.

---

[6] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

[7] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

[8] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

[9] Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PG n°114796 del 22/07/2019 **pratica SINADOC n°22557 del 2019**

[10] Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Zola Predosa in data 11/07/2016 (Prot n° 17818/2016) ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°2103 del 01/07/2016

In data 06/09/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE [11] .
In data 17/10/2019 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa[12] e successivamente in data 04/11/2019 è pervenuto il parere del comune di Zola Predosa[13] allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.
Successivamente, in data 26/11/2019, è pervenuto l'errata corrige del parere tecnico di Hera Spa Direzione Acqua (Prot n° 111430) [14] che rettifica il precedente Prot n° 98422 per un errore formale per il punto di scarico dell'Area Red: si allega in allegato B quest'ultimo parere tecnico.
In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.3.4.1).
Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del Dlgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nei pareri espressi dal comune di Zola Predosa e da HERA Spa riportati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[11] Parere agli atti di ARPAE con PG n°138007 del 06/09/2019
[12] Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PG n° 160001 del 17/10/2019
[13] Parere del comune di Zola Predosa agli atti di ARPAE con PG n° 169017 del 04/11/2019
[14] Parere di HERA Spa errata corrige del precedente agli atti di ARPAE con PG n° 182139 del 26/11/2019

Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa

comune di Zola Predosa - via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°16, 18

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di filtri ed affini svolta nello stabilimento in comune di Zola Predosa, via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°15, 16, 18, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SILVER – ASPIRAZIONE CALORE

Portata massima	12.000	Nm^3/h
Altezza minima	5.60	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: SILVER - DEPOLVERATORE 1

Portata massima	24.000	Nm^3/h
Altezza minima	8.50	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a secco

EMISSIONE E22
PROVENIENZA: SILVER - CABINA VERNICIATURA + BANCO SGRASSAGGIO

Poiché il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e sgrassanti è inferiore a 20 Kg l'attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particellare. Le ore di funzionamento della cabina, i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Impianto di abbattimento: filtrazione a secco (cabina di verniciatura)
adsorbimento a carboni attivi (banco di sgrassaggio)

EMISSIONE E24
PROVENIENZA: SILVER - DEPOLVERATORE 3

Portata massima	24000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

EMISSIONE E39
PROVENIENZA: SILVER – ASPIRATORE ODORI
EMISSIONE E27
PROVENIENZA: RED – ASPIRATORE ODORI
EMISSIONE E41
PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE MENTOLO – RED AREA
EMISSIONI E60 - E61
PROVENIENZA: GREEN TC – PRODUZIONE FILTRI
EMISSIONI E69
PROVENIENZA: GREEN TC – PRODUZIONE FILTRI

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili degli additivi a base di mentolo utilizzati nella lavorazione, validati dalle relative fatture d'acquisto.
Dovranno essere adottate tutti gli accorgimenti atti ad evitare il diffondersi di odori derivanti dalla lavorazione; qualora se ne ravvisasse la necessità potranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze inquinanti emesse.

EMISSIONE E3a
PROVENIENZA: SILVER - GRUPPO ELETTROGENO
EMISSIONE E4
PROVENIENZA: SILVER – LABORATORI DI ANALISI CONTROLLO QUALITA'
EMISSIONE E14
PROVENIENZA: SILVER - MOTOPOMPA ANTINCENDIO
EMISSIONI E62 – E63 – E66

PROVENIENZA: GREEN TC – LABORATORI ANALISI CONTROLLO QUALITA'
EMISSIONE E73
PROVENIENZA: GREEN TC - GRUPPO ELETTROGENO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera bb) e jj).

EMISSIONE E45
PROVENIENZA: SILVER - ASPIRAZIONE RISCELTA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E38
PROVENIENZA: GOLD AREA – DEPOLVERATORE

Portata massima	48.100	Nm^3/h
Altezza minima	10.00	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

EMISSIONE E3b
PROVENIENZA: RED - DEPOLVERATORE 4

Portata massima	15000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	16	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E42
PROVENIENZA: RED - BOX SALDATURA

Portata massima	5100	Nm^3/h
Altezza minima	10.00	m
Durata massima	6	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Per il presente punto di emissione non è fissata alcuna periodicità di analisi a cura del gestore di impianto.

EMISSIONE E43
PROVENIENZA: RED - MACCHINE UTENSILI E BRUNITURA

Portata massima	6100	Nm^3/h
Altezza minima	10.00	m
Durata massima	6	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
di cui Nebbie oleose	5	mg/Nm^3
Sostanze organiche volatili (espresse C-org totale)	150	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E26
PROVENIENZA: RED - DEPOLVERATORE 4

Portata massima	24000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20	mg/Nm^3
Ozono	5	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce – filtro trattamento corona

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E44
PROVENIENZA: DEPOLVERATORE PORTATILE

Portata massima	5000	Nm3/h
Altezza minima	4.50	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce – filtro a carboni attivi

Il funzionamento di tale punto di emissione sarà in emergenza o a seguito di fermi tecnici per manutenzioni programmate dei depolveratori in uso nei reparti.

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.
Non è fissata alcuna periodicità di analisi a carico del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E59
PROVENIENZA: GREEN TC - DEPOLVERATORE

Portata massima	38000	Nm^3/h
Altezza minima	13	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E70
PROVENIENZA: GREEN TC - DEODORIZZAZIONE

Portata massima	28500	Nm^3/h
Altezza minima	13	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Sostanze organiche volatili (espresse C-org totale)	50	mg/Nm^3
Ammoniaca	5	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: torre di lavaggio

EMISSIONI E71 - E72
PROVENIENZA: GREEN TC - CALDAIE A VAPORE

Portata massima	3500	Nm^3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	(*) 35	mg/Nm^3

(*) Tale valore limite si intende tacitamente verificato e pertanto non dovrà essere oggetto di verifiche periodiche da parte del gestore di stabilimento.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONE E74
PROVENIENZA: GREEN TC – DEODORIZZAZIONE SECONDARY

Portata massima	6000	Nm^3/h

Altezza minima ..... 13 m
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm^3
Sostanze organiche volatili (espresse C-org totale) ..... 50 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a coalescenza – torre di lavaggio – filtro a carboni attivi

---

EMISSIONE E75
PROVENIENZA: DEPURATORE – DEODORIZZAZIONE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E77
PROVENIENZA: GREEN TC – HAT MARKER

Portata massima ..... 2200 Nm^3/h
Altezza minima ..... 13 m
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (espresse C-org totale) ..... 30 mg/Nm^3

EMISSIONE E78
PROVENIENZA: GREEN TC – OFFICINA

Portata massima ..... 2200 Nm^3/h
Altezza minima ..... 12,5 m
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E79
PROVENIENZA: GREEN TC – DEPOLVERATORE

Portata massima ..... 15000 Nm^3/h
Altezza minima ..... 11,5 m
Durata massima ..... 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: scrubber a umido

EMISSIONE E80
PROVENIENZA: GOLD – OZONO

Portata massima ..... 1000 Nm^3/h
Altezza minima ..... 10,5 m
Durata massima ..... 10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ozono …..... 2 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: catalitico

EMISSIONE E81
PROVENIENZA: GOLD - ASPIRAZIONE MENTOLO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E82
PROVENIENZA: GOLD - HAT MAKER

Portata massima ..... 2000 Nm^3/h
Altezza minima ..... 10,5 m
Durata massima ..... 10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ..... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

EMISSIONE E83
PROVENIENZA: GOLD – P3P

Portata massima ..... 20000 Nm^3/h
Altezza minima ..... 10,5 m
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONI E84 – E85 - E86
PROVENIENZA: GREEN TC – SFIATI VALVOLE DI SICUREZZA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E6 – E36
PROVENIENZA: SILVER AREA - CALDAIE
EMISSIONI da E46 a E51
PROVENIENZA: GOLD AREA - CALDAIE

EMISSIONI E16 – E17 - da E29 a E35 - da E52 a E56
PROVENIENZA: RED AREA - CALDAIE
EMISSIONI E58
PROVENIENZA: SILVER AREA - GENERATORE VAPORE

Punti di emissione provenienti da impianti termici civili autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Se i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MWt, dovranno essere autorizzati ai sensi del Titolo I alla Parte V del Dlgs 152/06. A seguito di modifiche normative introdotte dal Dlgs 183/2017, per i medi impianti di combustione esistenti valgono gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 e pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- OSHA ID- 214 per la determinazione dell'ozono

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre

pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di

misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E83 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E83 e comunque non oltre il 30.10.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

   Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E79, E80, E82 ed annuale per tutti i restanti punti di emissione per i quali sono previsti limiti massimi di concentrazione al punto 1 del presente atto, tranne per i punti di emissione E42 ed E44 per i quali non è fissata alcuna periodicità di analisi.

   La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PHILIP MORRIS

MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa

comune di Zola Predosa – via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°16, 18

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche non contaminate come individuate nel parere del comune di Zola Predosa e di Hera Spa che si allegano

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa (Prot n° 31932 del 31/10/2019) e dal parere di Hera Spa (Prot.n. 111430/2019) che si allegano nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

area gestione e controllo del territorio
AMBIENTE

Comune di Zola Predosa

A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 5/EA /2019
Zola Predosa 31/10/2019
Prot. 31932

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi. Autorizzazione allo scarico Ditta Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna Spa**

IL RESPONSABILE AMBIENTE/ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" parte III° Titolo IV° Capo II°;
Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
Visto l'art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;
Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
Vista la domanda di AUA in atti al prot. 22380 del 19/07/2019, presentata dalla Ditta Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna Spa con sede legale in Via Fratelli Rosselli, 4 40069 Zola Predosa (BO) , e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Piemonte 15-16-18;**
Tipo di insediamento: **Processo produttivo filtri per sigarette;**
Recapito dello scarico: **Fognatura via Piemonte**;

Esaminata la documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;
Visto l'esito dell'istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI in data 17/10/2019 prot n. 98422, pervenuto in data 17/10/2019 prot.30434 ;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2019-11-04 09:26:28.0, PG/2019/169017

Preso atto del silenzio/assenso da parte dell'ufficio urbanistico comunale richiesto con avvio del procedimento in data 22/07/2019;

Nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere sopracitato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE

acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Per
Simonetta Bernardi
Responsabile Ufficio Ambiente/Assetto del Territorio

CITTÀ DI ZOLA PREDOSA

- **per informazioni:** tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Area gestione e controllo del territorio
AMBIENTE
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 26 novembre 2019
Prot. n. 111430

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 23/07/2019	Num. prot.: 0072272
	Data prot.: 02/08/2019	Num. prot.: 0075883
	Data prot.: 17/09/2019	Num. prot.: 0088166
	Data prot.: 18/09/2019	Num. prot.: 0088264
	Data prot.: 17/09/2019	Num. prot.: 0089545
	PA&S num. 96/2019	

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Ditta richiedente: "Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA"- Via F.lli Rosselli 4, 11 e 12, Via Piemonte 15, 16 e 18.
SUAP – Rif. Pratica: 5/EA/2019 - Prot: 22454 del 22 luglio 2019

In merito all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue - presentata dal Signor Oleksiy Lomeyko codice fiscale LMYLSY71S01Z138I in qualità di rappresentante legale della Ditta "**PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA**" codice fiscale / p. IVA 00737070151 con sede legale in Milano (MI) Piazza Belgioioso n°2, relativa allo stabilimento esercente l'attività di produzione di filtri per sigarette, semilavorati di tabacco, ubicato nel Comune di Zola Predosa (BO) via F.lli Rosselli 4,11 e 12, e via Piemonte 15, 16 e 18.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e preso atto che:

- ✓ la ditta "PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA" è stata autorizzata allo scarico di acque reflue con atto DET-AMB-2016-2103 del 01/07/2016 emesso da ARPAE;
- ✓ della dichiarazione che l'impianto di produzione è di tipo sperimentale e comporta una estrema variabilità dell'acqua reflua, derivante 24/24 h esclusivamente dalla lavorazione del tabacco, in ingresso al sistema di depurazione aziendale;
- ✓ che la capacità depurativa dell'impianto esistent
- ✓ lo stabilimento è composto da 6 aree operative distinte:
    - Area GREEN al cui interno avvengono le attività produzione commerciale, prototipazione e sperimentazione che originano reflui di natura produttiva afferenti al depuratore aziendale prima dell'immissione nella pubblica fognatura di tipo misto afferente all'impianto di depurazione della città di Bologna - IDAR;
    - Area GOLD al cui interno avvengono le attività prototipazione e sperimentazione che non originano scarichi di tipologia produttiva;
    - Area SILVER al cui interno avvengono le attività prototipazione e sperimentazione che non originano scarichi di tipologia produttiva;

  le aree in precedenza citate dal 1 luglio 2019 sono parte di un unico comparto fiscale.
    - Area RED al cui interno avvengono le attività prototipazione e sperimentazione che non originano scarichi di tipologia produttiva;

- Area BLU al cui interno avvengono le attività di natura produttiva che non originano scarichi di tipologia produttiva (<u>questa area verrà dismessa nel corso del 2019, indicativamente a partire dal mese di novembre</u>);
- Area ORANGE al cui interno avvengono le attività di natura produttiva che non originano scarichi di tipologia produttiva(<u>questa area verrà dismessa nel corso del 2019, indicativamente a partire dal mese di novembre</u>);

✓ Lo stabilimento origina le seguenti immissioni in pubblica fognatura:
- Area GREEN:
  - **SCARICO n° 1** acque reflue produttive da impianto di depurazione aziendale nella pubblica fognatura di tipo misto di via Piemonte, parte ovest;
  - **SCARICO n° 2** acque reflue domestiche nella pubblica fognatura di tipo misto di via Piemonte, parte est;
  - **SCARICO n° 3** acque reflue meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito nella pubblica fognatura di tipo misto di via Piemonte, parte ovest;
  - **SCARICO n° 4** acque reflue meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito nella pubblica fognatura di tipo misto di via Piemonte, parte est;
- AREA SILVER:
  - **SCARICO n° 5**, miscela di acque reflue domestiche e acque reflue meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito nella pubblica fognatura di tipo misto via F.lli Rosselli 4;
- AREA RED:
  - **SCARICO n° 6**, miscela di acque reflue domestiche e acque reflue meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito nella pubblica fognatura di tipo misto via Piemonte 16-18;
- AREA GOLD:
  - **SCARICO n° 7**, miscela di acque reflue domestiche e acque reflue meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito nella pubblica fognatura di tipo misto via F.lli Rosselli 12;
- AREA ORANGE, AREA BLU:
  - <u>Aree in fase di dismissione</u> (data prevista mese di novembre 2019) miscela di acque reflue domestiche e acque reflue meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito nella pubblica fognatura di tipo misto via F.lli Rosselli;

✓ Il richiedente l'istanza di modifica dell'AUA, con il precedente atto autorizzativo ha ottenuto una deroga, scadenza luglio 2020, relativamente allo scarico di tipo produttivo dopo trattamento dell'impianto di depurazione aziendale, per i seguenti parametri e con i seguenti limiti:

COD = 1·500 mg/l (limite tab. 3 all. 5 D.Lgs. 152/06 → 500 mg/l)
BOD_5 = 800 mg/l (limite tab. 3 all. 5 D.Lgs. 152/06 → 250 mg/l)
SST = 1·500 mg/l (limite tab. 3 all. 5 D.Lgs. 152/06 → 200 mg/l)

✓ in relazione all'attività sperimentale delle attività svolte nell'AREA GREEN il richiedente l'istanza richiede di poter proseguire con tali **valori in deroga fino al 30 settembre 2022** al fine di poter procedere ad interventi tesi a migliorare le caratteristiche del refluo in uscita dall'impianto di depurazione aziendale, finalizzati al superamento delle deroghe vigenti, mediante alcuni interventi di natura processistica e/o strutturale, di cui trasmette

un cronoprogramma, il cui termine temporale limite proposto per il completamento della parte realizzativa è previsto nel mese di settembre 2020, mentre il successivo periodo temporale (fino a tutto settembre 2022) sarà utilizzato dal richiedente l'istanza per la messa a punto del sistema depurativo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **la miscela delle:**
    - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
    - **acque meteoriche non contaminate da coperti e aree di transito;**
  - **le acque reflue di tipo industriale, come in precedenza identificate, dopo trattamento depurativo nell'impianto aziendale;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria, con l'eccezione delle deroghe ai parametri in già presenti nel vigente atto autorizzativo;**
  - COD = 1·500 mg/l BOD_5 = 800 mg/l SST = 1·500 mg/l
- **dal 01 luglio 2020, fino al completamento degli interventi previsti sull'impianto di depurazione aziendale i valori in deroga assumeranno i seguenti valori limite:**
  - COD = 1·500 mg/l BOD_5 = 800 mg/l SST = 600 mg/l
- **le deroghe espresse in precedenza, decadranno 365 gg dopo la comunicazione della conclusione della fase realizzativa prevista nel cronoprogramma trasmesso.**
- **viene imposto nel periodo di vigenza delle deroghe, in precedenza descritte, un limite volumetrico annuale pari a:**
  - **45·000 m^3**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n° 286/2005;**

- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e consentire:**
    - **il posizionamento del campionatore automatico;**
    - **il prelievo delle acque per caduta;**
    - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
    - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **relativamente al pozzetto di ispezione e controllo presente a valle dello scarico dell'impianto di depurazione aziendale, <u>che viene assunto come punto di controllo del refluo produttivo.</u>**

  Risulta opportuno che sia modificata la dimensione del coperchio d'apertura, attualmente con dimensioni superiori a 100 x 100 cm, al fine di agevolare le operazioni di apertura da parte del personale incaricato alle operazioni di prelievo;
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
    - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
    - **innesto di tali tubazioni;**
    - **sifone tipo Firenze;**
    - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque industriali in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**

  La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;**
- **il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**
- **Il richiedente dovrà comunicare le fasi di avanzamento delle attività previste nel cronoprogramma trasmesso, attraverso la trasmissione di report in occasione dei principali step realizzativi previsti, a mezzo p.e.c., al seguente indirizzo:**

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **del legale rappresentante della Ditta;**

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.